

In mobilità esteso l'aiuto per il rinvio della pensione

Fabio Venanzi

I requisiti previgenti l'introduzione della **finestra mobile**, prevista dall'articolo 12 del Dl 78/2010, saranno estesi ad altri 3.494 lavoratori che, nel 2012, non rientrano nelle 10mila unità previste dal Dl 78. Lo prevede il decreto firmato lo scorso 2 ottobre dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell'Economia e delle finanze (si veda «Il Sole 24 Ore» di mercoledì).

Già a inizio anno, con il decreto 63655 era stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, senza possibilità di accredito della contribuzione figurativa per questo ulteriore periodo, in favore di 677 lavoratori che nel 2011 non erano rientrati nel contingente

prestabilito ancorché maturassero i requisiti per l'accesso al pensionamento dopo il 31 dicembre 2010 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. Per il 2012 le unità previste - su monitoraggio Inps - ammontavano a 2.806, ma l'ultimo decreto corregge i beneficiari incrementandoli di 688 unità (per un totale di 3.494) con un incremento di spesa di 8 milioni.

La norma di salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5, del Dl 78/2010 prevede che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici - prima dell'introduzione della finestra mobile di 12 mesi (per i dipendenti) - continuano ad applicarsi, nei limiti del contingente

di 10mila unità ai lavoratori in mobilità ordinaria e lunga, nonché ai lavoratori che al 31 maggio 2010 risultano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà. La legge 220/2010 poi stabilito che nei confronti di queste persone il ministero del Lavoro potesse disporre in deroga alla normativa vigente e in alternativa all'applicazione delle vecchie finestre (trimestrali/semestrali/annuali) la concessione del prolungamento dell'intervento a sostegno del reddito per il periodo strettamente necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico secondo le nuove modalità e, comunque, non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la vecchia finestra di accesso e

quella nuova. Ciò è possibile nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Il costo per i primi 677 lavoratori, che nel 2011 non rientravano nel plafond numerico, era stato quantificato in oltre 4,7 milioni, mentre per i 3.494 lavoratori salvati a inizio ottobre l'onere supera i 30 milioni. Anche in questo caso, il periodo tra la vecchia finestra e la nuova decorrenza non prevede l'accredito della contribuzione figurativa. Inoltre, la maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento deve avvenire entro il periodo di fruizione delle prestazioni.

Secondo il messaggio Inps 13343 del 9 agosto 2012, tali lavoratori possono avvalersi congiuntamente della deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione, fermo restando la richiesta del riconoscimento del beneficio in parola.